

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

ASL-RIETI

e

UNIV. Tor Vergata Dip. di Ingegneria Elettronica

Azienda Unita' Sanitaria Locale Rieti, ASL-Rieti, di seguito denominata "ASL-Rieti", con sede in Via del Terminillo, 42 02100 Rieti C.F. e Partita IVA 00821180577, legalmente rappresentati dal Commissario Straordinario Dott. Mauro Maccari elettivamente domiciliato per la carica presso la sede ASL-Rieti

E

Università degli Studi di Roma Tor Vergata Dip. di Ingegneria Elettronica (DIE)

Con sede e domicilio fiscale in via del Politecnico 1, 00133 Roma; CF 80213750583, in persona del suo legale rappresentante Prof. Gian Carlo Cardarilli, Direttore per la sua carica domiciliato presso la sede dell'Istituto

congiuntamente denominate "Parti"

PREMESSO

-che è volontà delle Parti realizzare attività di ricerca attraverso collaborazioni su progetti ed iniziative comuni di durata predeterminata, mediante l'utilizzo delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno;
-che in questo quadro le attività di ricerca di cui al presente atto assumono la connotazione di collaborazione scientifica, essendo paritetico l'interesse a ciò delle Parti, in particolare, ma in maniera non esaustiva, per quanto riguarda le seguenti aree:

1. Sensori, Biosensori e bioingegneria
2. Algoritmi e Intelligenza artificiale
3. Biochimica, biomarcatori e metabolomica

- che le aree di cui sopra sono congruenti con le attività istituzionalmente svolte presso le Parti;

- che le Parti, in sintonia con i rispettivi programmi di attività, svilupperanno congiuntamente, nelle aree disciplinari soprarichiamate, le attività progettuali di interesse comune. Tale programma potrà essere modificato e/o integrato nel corso di durata della presente convenzione, ovvero le Parti potranno stabilire ulteriori progetti in comune con atto

integrativo dalle medesime sottoscritto, che potrà eventualmente annoverare ulteriore personale delle Parti e ASL Rieti direttamente interessato al/ai progetto/i.

In particolare, gli ambiti di attività di studio, tramite un approccio di biomedicina traslazione e medicina di precisione, ma non limitatamente ad essi, saranno focalizzati sull'identificazione di biomarcatori molecolari, cellulari, biochimici da biopsie solide, liquide e gassose di patologie acute e croniche in ambito otorinolaringoiatrico, nuovi approcci diagnostici e/o bersagli terapeutici, sull'identificazione e validazione di terapie mirate nelle patologie del distretto testa-collo e sullo studio dei meccanismi cellulari e molecolari del sistema nervoso centrale, periferico e neurosensoriale. Le funzioni olfattiva, gustativa, uditiva, vestibolare, saranno valutate in un contesto di patologia multiorgano sia nell'ambito di malattie genetiche, sporadiche che emergenti. In particolare, sarà investigato il cross-talk neurobiologico delle patologie del distretto testa-collo e patologie neurodegenerative e neurologiche croniche.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Scopo del presente accordo è quello di utilizzare le risorse e le competenze esistenti presso le Parti, con l'obiettivo di reciproco scambio di esperienze maturate nel campo delle aree indicate nelle premesse anche tramite periodici incontri, da tenersi presso le rispettive sedi, previo accordo tra i responsabili scientifici di seguito indicati, nonché lo scambio reciproco di personale per periodi di frequenza prestabilita.

ART. 2

Responsabili scientifici dell'accordo in argomento sono:

- per ASL-Rieti: Prof. *Antonio Minni*, Divisione di Otorinolaringoiatria-Chirurgia Testa-collo, Ospedale San Camillo de Lellis, ASL Rieti-Sapienza Università, responsabile della ricerca;
- per DIE: Prof. *Corrado Di Natale*, responsabile della ricerca;

ART. 3

Le Parti si impegnano a mantenere contatti, sia diretti che indiretti, per lo scambio e la discussione di tutte le osservazioni effettuate, così da favorire il miglior sviluppo degli studi e delle ricerche oggetto della presente convenzione.

In tal senso le Parti prevedono la possibilità che il personale svolga la propria attività scientifica e di ricerca presso ASL-Rieti, che si impegna, in tal caso, a porre a disposizione dello stesso personale le adeguate risorse professionali, logistiche e strumentali, per periodi definiti di attività, sulla base di determinate progettualità. Nel corso di tali attività saranno effettuate collaborazioni con specifiche UOC di ASL-Rieti e previste collaborazioni con altri istituti di ricerca e strutture sanitarie in relazione allo specifico programma di ricerca

E' previsto altresì che la collaborazione si estenda anche allo sviluppo di specifici progetti di ricerca da presentare per la richiesta di finanziamento ad altri enti ed istituzioni sia nazionali che internazionali. Atteso il comune interesse allo sviluppo delle tematiche scientifiche oggetto del presente accordo le Parti stabiliscono sin d'ora che le Parti e ASL-

Rieti potranno avvalersi reciprocamente per lo svolgimento delle ricerche di comune interesse di personale dipendente nei ruoli dell'altra parte secondo le modalità previste dai rispettivi contratti collettivi di lavoro, e della partecipazione ad organi di coordinamento deliberati ad hoc.

Le pubblicazioni e la partecipazione a Congressi scientifici, con relazioni o comunicazioni aventi per oggetto il materiale prodotto dalla collaborazione, comunicazioni istituzionali (tv, radio, web, social network) e attività di divulgazione scientifica e terza missione, conterranno le indicazioni di entrambi le Parti contraenti, essendo i risultati delle attività di cui al presente atto di comune proprietà.

Le attività di ricerca saranno coordinate dai responsabili scientifici secondo i loro rispettivi programmi di ricerca.

ART. 4

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ciascuna Parte si impegna alla formazione ed informazione del proprio personale riguardo ai rischi derivante dallo svolgimento delle attività e adempiere a tutti gli obblighi di legge di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

In particolare, ASL-Rieti e le Parti concordano che, al fine di garantire la sicurezza del personale che svolge temporaneamente la propria attività di ricerca presso l'altra parte, secondo quanto previsto dall'art. 3, il soggetto cui competono tutti gli obblighi riguardanti gli adempimenti formali relativi a:

- prevenzione incendi;
- gestione delle emergenze ;
- organizzazione del sistema della sicurezza relativo ai processi produttivi nei laboratori;
- controllo della presenza di sistemi di protezione macchine, strumentazione, ed apparati;
- adeguata informazione e formazione del personale incaricato di svolgere attività nei laboratori è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante.

ASL-Rieti e le Parti concordano altresì che per quanto riguarda il rispettivo personale dipendente o equiparato che svolge attività di ricerca presso l'altra parte, secondo quanto previsto nell'art.3, il soggetto cui competono tutti gli obblighi del datore di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria è individuato in quella parte presso la quale ogni lavoratore svolgerà la propria eventuale attività, come specificato in accordi sottoscritti dai legali rappresentanti delle parti.

ART. 5

Ciascuna Parte si farà carico delle spese inerenti allo svolgimento delle attività cliniche e di ricerca di propria competenza e degli obblighi assicurativi per il personale che svolge attività di ricerca temporaneamente presso l'altra Parte (Art. 3).

ART. 6

Qualora dall'attività di collaborazione emergessero risultati degni di protezione brevettuale, le Parti procederanno alla stipula di un accordo separato che regolerà gli ulteriori rapporti.

ART. 7

Validità, durata e rinnovo dell'Accordo. Il presente accordo di collaborazione entra in vigore dalla sua sottoscrizione tra le Parti (in caso di firma differita dalla data dell'ultima firma apposta) e avrà la durata di cinque anni (5 anni). Il medesimo potrà essere rinnovato o prolungato, sulla base di un accordo scritto approvato dagli Organi Deliberanti delle Parti da proporre almeno due mesi prima della scadenza attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata da inviare ai seguenti indirizzi:

-per ASL-Rieti: asl.rieti@pec.it

-per DIE: ing-elettronica@pec.torvergata.it

Alla scadenza del presente Accordo le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli eventuali obiettivi futuri.

ART. 8

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

L'ASL di Rieti con sede in Via del Terminillo 42, 02100 Rieti - 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it - C.F. e Partita IVA 00821180577, in qualità di Titolare, del trattamento dei dati personali degli utenti che frequentano le aree e i locali della ASL di Rieti ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679, rende note le finalità e le modalità generali del trattamento dei dati personali anche appartenenti a categorie particolari effettuato nelle strutture dell'Azienda. Queste informazioni possono essere integrate da quelle specifiche formulate con riferimento a singole prestazioni e servizi resi all'utenza e messe a disposizione degli interessati con separati documenti/addendum. Inoltre, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione. Quanto sopra in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).

ART. 10

Qualsiasi divergenza sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente protocollo, se non risolta tra i responsabili scientifici, sarà devoluta al giudizio di un arbitro scelto di comune accordo tra le parti o, in caso di dissenso, di un collegio arbitrale costituito da arbitri scelti dalle parti in numero di uno per ogni parte. L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà senza formalità.

Roma,

Per ASL-Rieti

Il Commissario Straordinario

Dott. Mauro Maccari

Per DIE:

Il Direttore

Prof. Gian Carlo Cardarilli